



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli, sezione civile XIV, in persona della dr.ssa Maria Ludovica Russo, in funzione di giudice monocratico ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 13159 del ruolo generale degli affari contenziosi **dell'anno 2019** avente ad oggetto: opposizione a precetto, riservata in decisione all'udienza dell'11.07.2023 e vertente

TRA

Alba srl, in persona degli amministratori p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Cristiani Francesco, presso cui elettivamente domicilia, giusta mandato in atti;

opponente

E

Tecnovalori srl, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, giusta procura a margine all'atto di precetto, dall'avvocato Antonio Magliocca ed elettivamente domiciliata presso il suo studio

opposto

CONCLUSIONI

All'udienza dell'11.07.2023 i procuratori delle parti costituite concludevano riportandosi ai propri atti difensivi ed il giudice concedeva i termini ordinari di cui all'art. 190 cpc.

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO

Con atto di citazione notificato il 17.04.2019 l'Alba srl, proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificatole dalla Tecnovalori srl in data 22/04/2019, con cui veniva intimato il pagamento dell'importo complessivo di € 27.898,73 (comprensivo di spese di procedura, nonché di protesto cambiario e di interessi commerciali), per 5 cambiali ognuna di €5.000,00, scadenti tra il 31.10.2018 ed il 30.11.2018.





L'Alba srl deduceva l'estinzione per compensazione di suddetto credito in considerazione dell'esistenza di un preesistente controcredito di € 39.000,00 comprovato documentalmente, risultando da transazione stipulata per atto pubblico notarile del 16/11/2016, rep. 2270, tra le medesime parti.

Nello specifico, la Tecnovalori limitatamente all'importo di €39.000,00 si era impegnata a estinguere una quota parte di un precedente mutuo di €1.500.000,00 contratto da Alba s.r.l. con Banca Sella S.p.a., facendo annotare la restrizione ipotecaria, il tutto entro il 30/06/2017; pertanto chiedeva dichiararsi l'estinzione del credito di cui in precetto e la condanna della Tecnovalori srl al pagamento della differenza per € 14.000,00.

Si costituiva la Tecnovalori srl, deducendo preliminarmente la tardività dell'opposizione ex art. 617 c. 1 cpc., l'inammissibilità della domanda della Alba quale domanda riconvenzionale. In relazione al controcredito, pur dando atto dell'esistenza di detta obbligazione, ne contestava l'ammissibilità in quanto l'intero rapporto di appalto (alla base della stessa transazione) era stato rimesso alla competenza arbitrale.

Il giudice tentava l'accordo ex art. 185bis cpc, ma (la sola) parte opposta si dichiarava contraria all'approvazione, poiché l'obbligazione di pagamento di € 39.000,00 risultava assolta, come da bonifico del 22.03.2021, alla Banca Sella, la quale provvedeva alla restrizione di ipoteca.

In sede di comparse conclusionali, l'ALBA restringeva la propria richiesta all'accertamento dell'estinzione dell'obbligazione portata dal precetto.

Non essendo richiesti mezzi istruttori, a causa, fatte precisare le conclusioni all'udienza dell'1.07.2023, veniva introitata a sentenza, con la concessione dei termini ordinari.

I motivi d'opposizione hanno tutti ad oggetto il diritto ad agire in executivis ad opera del precettante e comunque l'importo del credito passibile di esecuzione (a seguito di compensazione), pertanto rientrano tutti nell'ambito dell'opposizione a precetto ex art. 615 c. 1 cpc.


Pertanto, non può venire in considerazione la deduzione preliminare di parte opposta relativa al mancato rispetto del termine perentorio previsto dall'art. 617 c.p.c.

Sempre in via preliminare occorre chiarire come la domanda di parte opponente si sia ristretta in sede di conclusionale, rinunciando inequivocabilmente alla richiesta di condanna del surplus eccedente la dedotta compensazione.

Cionondimeno, occorre effettuare un breve chiarimento circa l'ammissibilità della deduzione di compensazione ed alla richiesta di condanna all'eccedenza per il proprio controcredito.

In proposito, è ormai pacifico in giurisprudenza il principio in base a cui: "con l'opposizione ex art. 615 c.p.c. il debitore esecutato può opporre in compensazione al creditore procedente un





controcredito certo (cioè, definitivamente verificato giudizialmente o incontestato) oppure un credito illiquido di importo certamente superiore, la a cui entità possa essere accertata, senza dilazioni nella procedura esecutiva, nel merito del giudizio di opposizione” (cfr. tra le altre, Cass. n. 9686 del 26/05/2020); con l’ulteriore specificazione (per quello che qui ci interessa) secondo cui: “nell’ambito dell’opposizione ex art. 615 c.p.c., il debitore esecutato può chiedere non solo l’accertamento dell’inesistenza del diritto del creditore di procedere esecutivamente, ma anche la condanna dello stesso al pagamento dell’eccedenza rispetto al controcredito opposto in compensazione...” (v. Cass. n. 12436 del 11/05/2021).

Chiarita l’ammissibilità dell’oggetto della domanda, è opportuna la verifica della possibilità di sottoposizione della verifica dell’esistenza controcredito a questo Tribunale, in presenza della dedotta clausola compromissoria.


Invero, la clausola anzidetta non risulta presente nel contratto di transazione del 16/11/2016, riportante l’obbligazione pecuniaria, bensì nel precedente contratto di appalto del 25.02.2014, che costituirebbe la fonte di tutti i rapporti di debito-credito fra le parti.

Nel contratto transattivo del 2016, il rinvio al suddetto contratto di appalto viene effettuato in premessa con la seguente dicitura: “tra l’Alba S.r.l. e la Tecnolavori S.r.l. è in essere rapporto di appalto di diritto privato sottoscritto il 25 febbraio 2014, cui le costituite parti espressamente rinviavano per ogni utile dettaglio e migliore specificazione”.

Orbene, a parere di questo giudicante siffatta generica indicazione non è idonea a far ritenere operante la clausola compromissoria in relazione alle controversie afferenti alle obbligazioni nascenti dal contratto transattivo del 2016.

Infatti, il richiamo della disciplina della competenza arbitrale fissata in un distinto documento, , deve rivestire i caratteri della «relatio perfecta», ossia deve essere predisposto in funzione regolamentare di un singolo rapporto che sia effettuato dalle parti contraenti, sulla premessa della piena conoscenza di tale documento ed al fine dell’integrazione del rapporto negoziale nella parte in cui difetti di una diversa regolamentazione (Cass., 22/10/2003, n. 15783; Cass., 30/03/2011, n. 7197); a tal fine il rinvio, contenuto nel contratto, deve - di conseguenza - contenere un richiamo espresso e specifico della clausola compromissoria e non, invece, un generico rinvio, mediante il mero riferimento al documento o al formulario che contenga la clausola stessa, in quanto soltanto il richiamo espresso assicura la piena consapevolezza delle parti in ordine alla deroga alla giurisdizione (Cass. Sez. U., 19/05/2009, n. 11529, ripesa da Cass. n. 27764 del 2018).





Nell'atto transattivo è carente, *ictu oculi*, il richiamo espresso alla clausola compromissoria, di talché l'esistenza del credito portato in compensazione può essere oggetto dell'esame di questo giudicante.

Nel merito, l'atto pubblico transattivo del 2016, contiene inequivocabilmente l'obbligo di parte opposta, nei confronti dell'Alba srl, del pagamento di € 39.000,00 alla Banca Sella, per l'estinzione di parte del mutuo contratto dalla predetta Alba.

Sulla persistenza di detto obbligo al momento dell'intimazione del precetto, la Tecnovalori srl nulla ha obiettato, né dedotto, limitandosi a darne atto ed a far valere la clausola compromissoria.

In sede di tentativo di conciliazione ex art. 185bis cpc, la Tecnovalori dava atto dell'adempimento dell'obbligazione in data 21.03.2021.

Dunque, è palese come alla data della notifica del precetto (22/04/2019) fosse in essere sia l'obbligazione cartolare portata dal precetto (€ 25.000,00 oltre spese) sia il controcredito a favore della Alba di € 39.000,00 (da pagarsi entro il 30.06.2017).

Pertanto, il controcredito, alla luce di quanto detto, rivestiva già alla data della notifica del precetto il carattere della liquidità, esigibilità ed anche certezza, data la pacificità della sussistenza sino al successivo adempimento in corso di giudizio.

Orbene, la compensazione legale, a differenza di quella giudiziale, opera di diritto per effetto della sola coesistenza dei debiti, sicché la sentenza che la accerti è meramente dichiarativa di un effetto estintivo già verificatosi e questo automatismo non resta escluso dal fatto che la compensazione non possa essere rilevata di ufficio, ma debba essere eccepita dalla parte, poiché tale disciplina comporta unicamente che il suddetto effetto sia nella disponibilità del debitore che se ne avvale, senza che sia richiesta un'autorizzazione alla compensazione dalla controparte. (Così Sez. 3, Sentenza n. 22324 del 22/10/2014, nonché sez. U - Sentenza n. 23225 del 15/11/2016).

Di conseguenza, alla data di notifica del precetto il credito cambiario azionato, risultava già estinto per compensazione con l'obbligo della Tecnovalori srl di pagare parte del mutuo dell'Alba e dunque non poteva essere azionato.

In conclusione, l'opposizione va accolta dichiarandosi estinto il credito azionato al momento della notifica dell'atto di precetto.

Per ciò che le spese, le stesse in considerazione della situazione concreta che si è venuta ad ingenerare, della gestione probatoria di entrambe le parti, che avrebbero potuto dare atto del pagamento successivo evitando possibili azioni future di restituzione, vanno equamente compensate.





P. Q. M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- a) Accoglie l'opposizione, dichiarando estinto il credito azionato al momento della notifica del precetto;
- b) Compensa le spese di lite.

Così deciso in Napoli, 6/10/2023

Il giudice
dott.ssa Maria Ludovica Russo
ca Russo

Arbitrato in Italia

